Massima 2

Trib Imperia, sent. 617/17, emessa il 5 giugno 2017 (dep. 15 giugno 2017); Dott Russo

(art. 44, lett. c, D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; art. 167-180 D.Lgs 42/2004; 131 bis cp)

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod pen nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo – data la tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni , l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (2)

(Nel caso di specie si trattava di un locale magazzino tra trasformarsi in locale tecnico, di ridottissime dimensioni, oggetto di sanatoria con prescrizioni)

2) Cass. Pen. Sez 3 , n 19111 del 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Imperia
Sezione Penale
COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dott. Laura RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

nato a N)
elettivamente domiciliato presso

Posizione giuridica: libero
Posizione processuale: assente

Difeso di fiducia dall'.

SENTENZA
n° 617/17

del 05.06.2017

N° 1482/15 R.G.T.

N° 3593/14 R.G.N.R.

G.P

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:

Art. 81 c.p. , Art. 44 lett. c) D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; Artt. 167 - 181 del D. Lgs. n°42/2004; perché in qualità di proprietario degli immobili e terreni siti in , catastalmente identificati al foglio ali , nonché in qualità di committente, in assenza di titoli abilitativi, procedeva alla realizzazione dei seguenti interventi in zona soggetta a vincolo paesaggistico :

-Realizzazione di un muro di contenimento in cls, alto circa mt. 2,50, con pietre faccia a vista e con allineamento del terreno;

-Realizzazione di due nicchie interrate in pietra di circa mq.2 ciascuna, dotate di piccolo vano gabinetto con relativi impianti idraulici ed elettrici già predisposti;

-realizzazione esterna di un piatto doccia di circa mt. 1,80 x mt. 1,80 già dotato di impianto idraulico;

-recinzione e strutture in ferro.

Dandosi atto che le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVAZIONE

Ritenuto:

- che in seguito alla trasmissione della segnalazione di reato ex art. 347 c.p.p., il GIP Tribunale di a emetteva, su richiesta del P.M., decreto penale di condanna a carico dell'imputato per i reati ascritti in rubrica, ritualmente opposto;
- che all'udienza l'imputato – non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento – veniva dichiarato assente previa verifica della regolarità della notifica della citazione a giudizio;
- che all'udienza del difensore produceva accertamento di compatibilità paesaggistica in relazione alle opere di cui all'imputazione, e faceva presente essere stato richiesto anche titolo edilizio in sanatoria;
- che l'arch. (sentita in ordine alla richiesta di rilascio di titolo in sanatoria) ha riferito: che l'imputato ha realizzato due locali interrati su tre lati e con accesso dal quarto; che si tratta di un bagno e di un magazzino della dimensione totale di circa mq. 10; che trattasi di nuova costruzione in zona A) centro storico che è stato rilasciato accertamento di compatibilità paesaggistica poiché locali privi di impatto ambientale: il lato accessibile risulta, infatti, la prosecuzione di un preesistente muro a secco (si vedano le fotografie prodotte dal teste che ha confermato trattarsi dei luoghi di cui si discute); che il PUC vigente sia all'epoca dei lavori che attualmente consente la realizzazione di locali a uso magazzino (con annesso bagno) solo laddove il proprietario sia titolare di azienda agricola, il che non sussiste in capo ; che è stato rilasciato titolo edilizio in sanatoria condizionato alla trasformazione in locali tecnici;
- che, dunque, in ordine al reato ambientale è intervenuto titolo in sanatoria con conseguente estinzione del reato;
- che, al contrario, permane il reato edilizio attesa l'assenza della cd. doppia conformità in relazione alle opere realizzate;
- che, nel caso in esame, il fatto appare sostanzialmente privo di offensività concreta: non risulta impatto visivo atteso che l'opera è armoniosamente inserita nell'ambito di un muro a secco; non vi è maggiore carico urbanistico trattandosi

di locale magazzino da trasformarsi in locale tecnico; si tratta di locale di ridottissime dimensioni non in contrasto con gli strumenti urbanistici (e, anzi, oggetto di sanatoria con prescrizioni); cfr. Cass. sez. 3 n. 19111/16, RV 266586 "*Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato)*";

- che, dunque, il fatto può essere ricondotto nell'alveo della non punibilità per particolare tenuità del fatto;
- che la causa di non punibilità può concretamente operare, rientrando il reato contestato nei limiti di pena edittale, mancando elementi da cui arguire l'abitualità della condotta e non sussistendo altre condizioni soggettive ostative, attesa l'incensuratezza;
- che, pertanto, deve dichiararsi non doversi procedere a carico dell'imputato attesa la sussistenza della causa di non punibilità;
- che consegue la revoca del decreto penale opposto;

P. Q. M.

visti gli artt. 469 co. 1 bis c.p.p., 131 bis c.p.,

DICHIARA

non doversi procedere a carico di . . e in ordine al reato ascritto per essere l'imputabile non punibile per particolare tenuità del fatto.

Revoca il D.P. n. . . . , . . ale . . .

Il Giudice
(M. L. Russo)

TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 15 GIU. 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr. Chiara Giribaldi)